

**Consultazione della Banca
d'Italia sulle modifiche alle
disposizioni di vigilanza in
materia di obbligazioni bancarie
garantite (OBG)**

Osservazioni dell'ABI

2 luglio 2018

1. Osservazioni

- (1) L'ABI esprime apprezzamento per la proposta della Banca d'Italia volta a consentire anche alle banche che detengono fondi propri inferiori alla soglia di 250 milioni di euro di poter emettere obbligazioni bancarie garantite (OBG), anticipando le disposizioni contenute nella proposta di direttiva della Commissione Europea in materia di *covered bond*.
- (2) Come già segnalato in passato, gli attuali limiti patrimoniali all'emissione delle OBG determinano infatti l'esclusione delle banche di minore dimensione dalla possibilità di utilizzo di tali strumenti - che tra l'altro non sono soggetti al *bail-in* - incidendo sulla capacità competitiva di questi intermediari rispetto a quelli maggiori e, in generale, agli intermediari degli altri Paesi europei, dove non sono previste analoghe limitazioni.
- (3) Le modifiche proposte alle disposizioni di vigilanza prevedono che:
 - (i) le banche che detengono fondi propri in misura almeno pari a 250 milioni di euro possono emettere OBG senza una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia, restando ferme le attuali disposizioni;
 - (ii) per le banche che detengono fondi propri inferiori alla soglia di 250 milioni di euro, l'emissione di OBG è possibile previa comunicazione alla Banca d'Italia, nella quale siano evidenziate una serie di elementi relativi, in particolare, alla capacità di gestione dell'operazione da parte della banca e le caratteristiche del programma di emissione (par. 1.2 del documento).
- (4) Nel documento oggetto di consultazione, con riferimento alle nuove disposizioni per le banche di cui al punto sub (ii), è previsto che *"l'emittente comunica alla Banca d'Italia eventuali progetti di modifica al programma di emissione che hanno un impatto sul rispetto dei requisiti previsti per le operazioni di specie ovvero incidono sul profilo di rischio dei titoli o sugli equilibri tecnici aziendali. [...]"*.
- (5) Al riguardo, ai fini di maggior chiarezza, sarebbe opportuno che Banca d'Italia precisi cosa si intende per *"equilibri tecnici aziendali"*.
- (6) Inoltre, sempre con riferimento alle banche di cui al punto sub (ii), è previsto che queste debbano notificare alla Banca d'Italia, all'inizio del trimestre di ciascun anno, l'avvenuta esecuzione delle emissioni a valere sul programma, specificando il valore nominale, la scadenza e le altre caratteristiche finanziarie dei titoli emessi.
- (7) Al riguardo, la proposta di Direttiva della Commissione Europea sui *covered bond* pubblicata lo scorso 12 marzo già prevede una serie di obblighi informativi per le banche emittenti.

- (8) L'obbligo di notifica proposto dalla Banca d'Italia andrà necessariamente coordinato con gli altri obblighi informativi in capo alle banche emittenti che saranno definiti dal recepimento della predetta Direttiva; ciò al fine di evitare duplicazioni nell'attività di reportistica e di conseguenza di ridurre gli oneri per le banche.
- (9) Infine, considerato che i limiti patrimoniali di cui al punto 1.1 del documento in consultazione riguardano anche le banche cedenti, appare necessario chiarire come si applica la regolamentazione proposta di cui al punto 1.2 nei casi in cui la banca cedente sia diversa dalla banca emittente e abbia fondi propri inferiori a 250 milioni di euro. Al riguardo, sembrerebbe logico che la banca cedente non sia tenuta a rispettare i requisiti previsti al punto 1.2, con eccezione ai limiti di cessione previsti al paragrafo 2, parte terza, capitolo 3, sezione II, della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013.